Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 29 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1970, n. **753.**

Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1970, per il completamento, a totale carico dello Stato, del palazzo di giustizia di Cosenza.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **754**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23, relativo alle propedeuticità di iscrizione e di esami del corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che viene aggiunta la seguente nuova propedeuticità: « *f*) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto di autore ».

Art. 116. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Biologia molecolare;
Endocrinologia;
Enzimologia;
Immunologia;
Neuroradiologia;
Puericultura pre-natale;
Virologia;
Virologia clinica;
Lingua inglese (insegnamento aggiuntivo ma non sostitutivo di uno qualsiasi degli insegnamenti complementari).

Art. 198. — E' modificato nel senso che il secondo comma, relativo alle modalità degli esami di laurea della facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consisterà in un colloquio basato su elaborati svolti dall'allievo durante l'ultimo anno del normale corso di studi, elaborati che l'allievo stesso presenterà a sua scelta. La commissione, nell'attribuire il voto di laurea non potrà aggiungere alla media degli esami dell'ultimo triennio (espressa in frazione di 110) un numero di punti superiore a undici ».

Art. 258, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto civile è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è fissato in centoventi.

Art. 299, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto e procedura penale, è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è fissato in centoventi.

Presso la facoltà di giurisprudenza il corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico muta denominazione in « Scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico ».

Art. 328, relativo agli insegnamenti che vengono impartiti nella suddetta scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico, è modificato nel senso che l'insegnamento di diritto penale e canonico assume la denominazione seguente: « Diritto penale canonico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **755**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 755. Decreto del Pesidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Giuseppe de Conciliis, l'appezzamento di terreno edificatorio di metri quadrati 7000 circa, sito in Avellino, contrada Cappuccini o Tuoro, distinto in catasto alla partita n. 539, foglio di mappa n. 13, particelle 150, 154 e 155, alle condizioni e agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Flavio Prattico, repertorio n. 1832, raccolta n. 312, del 5 giugno 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. **756**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Manduria.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 1° novembre 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 19 novembre 1968 e 23 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Manduria (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. 757.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in Lecce.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario-diocesano di Lecce in data 31 gennaio 1969, integrato con dichiarazioni del 2 e 18 febbraio e del 10 dicembre 1969 e con decreto 6 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. 758.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo, in Monselice.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 8 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 30 agosto 1968 e con decreti 25 novembre 1969 e 24 giugno 1970, relativo all'erezione della parrocchia di San Giacomo, in Monselice (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale, nelle provincie di Genova e Alessandria, delle aziende industriali che, in dipendenza dei fatti alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle provincie di Genova e Alessandria, a seguito delle calamità alluvionali che hanno colpito alcune zone, si è venuta a determinare una crisi economica locale che, nel settore dell'industria, ha provocato la sospensione parziale o totale dell'attività lavorativa da parte di aziende;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale, nelle provincie di Genova e Alessandria, delle aziende industriali, che, in dipendenza dei fatti alluvionali, hanno sospeso, in tutto o in parte, la loro attività lavorativa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10038)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla ditta dott. Benedetto Neggiani, Laboratorio chimico farmaceutico, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS n. 356 in data 13 ottobre 1955 ed il successivo decreto ministeriale n. 3063 del 13 maggio 1963 con i quali la ditta dott. Benedetto Neggiani, Laboratorio chimico farmaceutico fu autorizzata a produrre specialità medicinali limitatamente alle preparazioni in polveri, compresse, confetti e supposte e preparati galenici in polveri, compresse, confetti, supposte, sciroppi e fiale con esclusione di quelle per via endovenosa nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Randaccio Trav. A n. 6/8;

Vista la lettera in data 6 luglio 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni alla produzione farmaceutica indicata ai prefati decreti;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificati, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta dott. Benedetto Neggiani, Laboratorio chimico farmaceutico, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Randaccio Trav. A n. 6/8 concessa con il decreto ACIS n. 356 in data 13 ottobre 1955 e con il decreto ministeriale n. 3063 del 13 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato di provvedere alla notificazione ed alla esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10115)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca alla società a r. l. Industria farmaceutica italiana Roma - IFIR dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ACIS n. 655 in data 2 agosto 1956 e n. 2120 del 4 aprile 1958 con i quali la società a r. l. Industria farmaceutica italiana Roma - IFIR fu autorizzata a produrre, nell'officina sita in Roma, via Cilicia n. 51, specialità medicinali chimiche limitatamente alle forme in fiale, compresse, confetti, sciroppi e supposte e le specialità medicinali biologiche Irovitene in compresse e Androvitene in fiale e supposte;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 2 ottobre 1968 dal quale risulta la non idoneità dell'officina predetta alla produzione ed al controllo delle specialità medicinali chimiche e biologiche;

Considerato che la ditta di cui trattasi, invitata a provvedere ad un riordinamento generale dell'officina in argomento, per adeguare i locali e le attrezzature alle moderne esigenze tecnologiche, non vi ha ottemperato e non ha fornito risposta alle sollecitazioni che più volte le sono state in tal senso rivolte;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i motivi che giustificarono a suo tempo, la concessione delle autorizzazioni alla produzione farmaceutica citata nei decreti sopracennati;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla società a r. l. Industria farmaceutica italiana Roma - IFIR, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Roma, via Cilicia, 51, concessa con i decreti ACIS n. 655 del 2 agosto 1956 e n. 2120 del 4 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10112)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla società a r. l. Istituti riuniti biochimici (ora Pulitzer Italiana S.p.a.) a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS n. 923 in data 15 giugno 1957 con il quale la ditta Istituti riuniti biochimici, società a r. l., fu autorizzata tra l'altro a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1004 (km. 10);

Visto l'atto notarile, repertorio n. 48124 in data 30 marzo 1968, registrato a Roma il 1° aprile 1968 al n. 6007 vol. 1552 dal quale risulta che la ditta sopracitata ha modificato la propria ragione sociale in Pulitzer Italiana S.p.a.;

Vista la lettera in data 31 agosto 1970 con la quale la società Pulitzer Italiana rinuncia all'autorizzazione alla produzione farmaceutica citata nel prefato decreto;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia alla società a r. l. Istituti riuniti biochimici (ora Pulitzer Italiana S.p.a.) l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1004 (km. 10) concessa con decreto ACIS n. 923 del 15 giugno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10117)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca alla ditta Istituto chimico terapeutico ambrosiano I.C.T.A. di Pampalone Giacomo Armando dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2419 in data 11 ottobre 1958 con il quale la ditta Istituto chimico terapeutico ambrosiano « I.C.T.A. » di Pampalone Giacomo Armando fu autorizzata a produrre preparati galenici in fiale in genere nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Poerio, 3;

Visto il verbale n. 876/204-1/1967 in data 16 giugno 1970 redatto a cura del N.A.S. di Milano dal quale risulta che la ditta sopracitata dalla data del 29 luglio 1964 si è trasferita in altra sede asportando ogni attrezzatura;

Considerato che non sussistono, pertanto, i motivi che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel prefato decreto;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto chimico. terapeutico ambrosiano I.C.T.A. di Pampalone Giacomo Armando, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Poerio, 3, concessa con decreto ministeriale n. 2419 dell'11 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10116)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Oreste Benedetti per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ACIS in data 27 febbraio 1951 e n. 1065 dell'11 novembre 1957 con i quali la ditta Oreste Benedetti fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Giotto, 29, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici in soluzioni e sciroppi

Vista la lettera in data 9 dicembre 1969 con la quale la ditta predetta rinuncia, in seguito a trasferimento, alla autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel decreto sopracitato;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Oreste Benedetti per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina sita in Firenze, via Giotto, 29, concessa con decreto ACIS in data 27 febbraio 1951 e n. 1065 dell'11 novembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(10428)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 ottobre 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze marittime, aeree e terrestri dalla Turchia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di numerosi casi di colera in Turchia;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree, marittime e terrestri dalla Turchia sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10505)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di fisiologia generale e di chimica generale ed inorganica e della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre: 1) fisiologia generale (raddoppiamento); 2) chimica generale ed inorganica (raddoppiamento); 3) algebra,
alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10506)

Smarrimento di certificati sostitutivi dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Paolo Piotto, nato a Venezia il 2 dicembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 5 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(9881)

Il dott. Enea Silvio Selleri, nato a Lusevera (Udine), il 12 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 10 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(9882)

Il dott. Giuseppe Loconte, nato a Bitritto (Bari) l'11 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 9 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(9883)

Il dott. Gustavo Testa, nato a Mendrisio (Svizzera) il 19 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(9884)

Il dott. Romano Celsi, nato a Sestri Levante (Genova) il 5 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Genova in data 13 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(9885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Novara

Con decreto ministeriale 29 agosto 1970 ai sensi dell'art. 23, comma 1°, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, a tutte le specie di selvaggina esistenti nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Novara, è vietato fino al 12 settembre 1970. E' altresì vietato nel territorio libero della provincia di Novara l'esercizio venatorio al camoscio ed alla marmotta nel periodo posteriore al 5 ottobre 1970; alla pernice bianca fino al 10 ottobre 1970; alle giovani marmotte dell'anno al francolino di monte, al capriolo, al cervo, all'ermellino ed allo scoiattolo, durante l'intera stagione venatoria 1970-71.

(9821)

Divieto di esercizio venatorio alle specie avicole pregiate nelle province di Ferrara e Ravenna

Con decreto ministeriale 29 agosto 1970 è vietato sino al 31 marzo 1975 l'esercizio venatorio all'avocetta, cavaliere d'Italia, volpoca e mignattaio nel territorio dei comuni di Mesola, Codigoro, Massafiscaglia, Lagosanto, Comacchio, Ostellato, Portomaggiore, Argenta, in provincia di Ferrara e nel territorio dei comuni di Alfonsine Ravenna e Cervia in provincia di Ravenna.

(9820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 12988 del 9 ottobre 1970 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 64 del 19 gennaio 1970, con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando, alla realizzazione dell'edificio da adibire a scuola media nella zona di Vicofaro nel comune stesso, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area dei seguenti appezzamenti: proprietà Muti Lina nei Cerri, un appezzamento di terreno situato a nord della via del Pescino, località Vicofaro, distinta al catasto del comune di Pistoia alla partita 6119, foglio 217, particella 330 (porzione), mq. 7.350; proprietà Ciappei Florindo, un appezzamento di terreno situato a sud della via Spartitoio, in località Vicofaro, distinto al catasto del comune di Pistoia alla partita 3051, foglio 217, particella 226 (porzione), mq. 2.200.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(9935)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Valdengo

Con decreto del 2 ottobre 1970, n. 25898, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Valdengo, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 19 in data 21 aprile 1970.

(9719)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Casapinta

Con decreto del 30 settembre 1970, n. 21100, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Casapinta, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 19 in data 18 aprile 1970.

(9720)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Piatto

Con decreto del 30 settembre 1970, n. 19804, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Piatto, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 19 in data 21 aprile 1970.

(9721)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Soprana

Con decreto del 2 ottobre 1970, n. 25871, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Soprana, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 18 in data 1° agosto 1970.

(9722)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bologna

Con decreto 20 marzo 1970, n. 970 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione ottenuto dalla copertura del canale navile tra il viale Pietro Pietromellara e la via Leonetto Cipriani nel comune di Bologna, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 76, mappale 18 1/8 (mq. 80 e 18-*a*/ sub. *f* (mq. 60) di complessivi mq. 140 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 gennaio 1968 in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9724)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Suzzara

Con decreto 10 luglio 1970, n. 277, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Suzzara (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappali 5, 24, 25 e 26 di ha. 7.52.10 ed indicato nella planimetria rilasciata l'1 ottobre 1969, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9913)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fuscaldo

Con decreto 10 luglio 1970, n. 211, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Trappeto in comune di Fuscaldo (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26, particella n. 169 ½ della superficie di mq. 2414 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 luglio 1965 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9912)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Trecenta

Con decreto 22 giugno 1970, n. 61, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fiume Tartaro, in comune di Trecenta (Rovigo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 70 ½ (ha. 0.84.20); 5 mappale 97 ½ (ha. 0.59.70) e 6 mappale 371 ½ (ha. 0.33.10) della superficie complessiva di ha. 1.77.00 ed indicato nello schizzo planimetrico con allegato estratto di mappa rilasciato in data 10 settembre 1969 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale sez. autonoma di Rovigo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9914)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Silea e Roncade

Con decreto 6 luglio 1970, n. 94, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni ex alveo del fiume Musestre, segnati nel catasto del comune di Silea, sez. *C*, foglio III, mappale 109/a di ha. 0.13.55 e di Roncade, sez. *B*, foglio 1, mappale 90/a di ha. 0.03.62 e complessivamente ha. 0.17.17 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 maggio 1969 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9915)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 7-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Carlotti Carlo, con sede in Gallarate (Varese), via Buonarroti, n. 34.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei dieci analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Varese.

(9910)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 477-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 477-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Pedrini Ernesto, con sede in Milano, via Cesare Balbo, n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(9908)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 905-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 905-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Fioravanti Lauro e Fratello, con sede in Valenza (Alessandria), via Regione Noce n. 22.

(9902)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 31-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 31-VC », a suo tempo assegnato alla ditta Genipro Terenzio, con sede in Vercelli, corso Fiume, n. 61.

(9903)

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 341-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 341-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dal Santo Angelo, con sede in Vicenza, viale Trento, n. 40.

(9904)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 337-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 337-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Orlando Pasquale, con sede in Vicenza, via Magellano, n. 19.

(9905)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1440-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1440-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Angeleri Gian Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Melgara, n. 17.

(9906)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 9-FO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 9-FO », a suo tempo assegnato alla ditta Tizzi Valtiero, con sede in Rimini (Forlì), via Mangano, n. 14.

(9907)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-PZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati gli otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 1-PZ », a suo tempo assegnato alla ditta Canonico Francesco, con sede in Rivello (Potenza).

(9909)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 844-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 844-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ponzone Gian Piero, con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi, n. 10.

(9900)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 585-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 585-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « ASPEN » di Riva Umberto, con sede in Vicenza, via Monte Grappa, n. 23.

(9911)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di alcune aree marginali dell'aeroporto di Villanova d'Albenga

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 479 del 20 settembre 1970, è stato dismesso dal demanio pubblico - ramo Difesa Aeronautica, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota del sedime costituente l'aeroporto di Villanova d'Albenga, ubicata ai margini dell'aeroporto stesso, censita nel comune di Villanova d'Albenga (Savona) e contraddistinta nel catasto del comune medesimo con i seguenti dati:

pag. 1616, vol. 9, foglio n. 12, particella 190, superfice da dismettere	mq.	7.656
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 12, particella 265, superfice da dismettere	»	990
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 13, particella 2, superfice da dismettere	»	26.000
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 13, particella 3, superfice da dismettere	»	2.024
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 13, particella 5, superfice da dismettere	»	69.934
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 13, particella 9, superfice da dismettere	»	128
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 13, particella 10, superfice da dismettere	»	80
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 1, superfice da dismettere	»	3.160
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 2, superfice da dismettere	»	878
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 3, superfice da dismettere	»	8.670
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 4, superfice da dismettere	»	19.220
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 101, superfice da dismettere	»	135.827
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 103, superfice da dismettere	»	16
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 337, superfice da dismettere	»	240
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 338, superfice da dismettere	»	2.860
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 339, superfice da dismettere	»	1.360
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 340, superfice da dismettere	»	1.380
pag. 1616, vol. 9, foglio n. 20, particella 340, (strade pubbliche)	»	2.080
Totale . . .	mq.	282.503

(10244)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 ottobre 1970, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi (Viterbo), è stata prorogata fino al 30 novembre 1970.

(10081)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 7 aprile 1967 da Rachele Figliuolo contro l'Automobile club di Roma per l'annullamento del provvedimento n. 04076, in data 10 ottobre 1966, del Presidente dell'Automobile club di Roma, con il quale la ricorrente, impiegata dell'Ente, è stata dispensata dal servizio per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 27 ottobre 1966.

(10071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 848.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10349)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10350)

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.902.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10351)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.684.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10352)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Bianco (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.663.518 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10353)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.103.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10354)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.433.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10355)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.901.091 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10356)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.606.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10357)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Cinquefrondi (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.996.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10358)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.802.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10359)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.135.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10360)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10361)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.278.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10362)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.124.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10363)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10364)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10365)

Autorizzazione al comune di Jacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Jacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.755.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10366)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.568.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10367)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.910.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10368)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.868.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10369)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.353.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10370)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.909.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10371)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.912.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10372)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.445.528 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 28 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	622,60	622,62	622,60	622,65	622,70	622,65	622,60	622,70	622,70
Dollaro canadese	—	610,80	610,60	611,10	609,90	611,05	611 —	611,10	611,05	610,90
Franco svizzero	—	143,65	143,68	143,68	143,65	143,85	143,655	143,68	143,83	143,70
Corona danese	—	83,05	83,05	83,04	83 —	83,05	83,03	83,04	83,04	83,04
Corona norvegese	—	87,17	87,15	87,16	87,10	87,16	87,16	87,16	87,15	87,15
Corona svedese	—	120,15	120,15	120,145	120,10	120,17	120,15	120,145	120,14	120,15
Fiorino olandese	—	173,08	173,10	173,07	173 —	173,10	173,08	173,07	173,08	173,07
Franco belga	—	12,546	12,5475	12,5455	12,54	12,54	12,5425	12,5455	12,54	12,55
Franco francese	—	112,75	112,75	112,74	112,65	112,75	112,745	112,74	112,72	112,72
Lira sterlina	—	1487,50	1487,70	1487,50	1487,25	1487,65	1487,62	1487,50	1487,65	1487,80
Marco germanico	—	171,35	171,40	171,355	171,25	171,40	171,35	171,355	171,35	171,35
Scellino austriaco	—	24,15	24,1275	24,13	24,10	24,15	24,1325	24,13	24,13	24,12
Escudo portoghese	—	21,75	21,78	21,765	21,70	21,75	21,77	21,765	21,76	21,73
Peseta spagnola	—	8,95	8,9575	8,9495	9 —	8,93	8,9525	8,9495	8,94	8,95

Media dei titoli del 28 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,75
» 5 % (Ricostruzione)	84,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,45
» 5 % (Città di Trieste)	83 —
» 5 % (Beni esteri)	81,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,85
» 5,50 % » » 1968-83	83,20
» 5,50 % » » 1969-84	88,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,625
Dollaro canadese	611,05
Franco svizzero	143,667
Corona danese	83,045
Corona norvegese	87,16
Corona svedese	120,147
Fiorino olandese	173,075
Franco belga	12,544
Franco francese	112,742
Lira sterlina	1487,56
Marco germanico	171,352
Scellino austriaco	24,131
Escudo portoghese	21,767
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Rocchetta »

Con decreto n. 1120 del 10 ottobre 1970 il dott. Ferruccio Righi, domiciliato a Gualdo Tadino, provincia di Perugia, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Rocchetta », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Gualdo Tadino (Perugia).

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ACIS n. 606 del 15 aprile 1954.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato, disegno, colori e caratteri simili a quelle del citato decreto ACIS, avranno le dimensioni di cm. 16,5 X cm. 11,3 e saranno anch'esse suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportate le stesse diciture sulle proprietà clinico-farmacologiche e terapeutiche che figurano sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il predetto decreto ACIS n. 606.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua oligo-minerale » « Rocchetta » « Sorgente di Gualdo Tadino - Perugia (Italia) » « Diuretica-Antiurica » « Addizionata di anidride carbonica »

In fondo gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso, saranno riportati i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 7 marzo 1970 dal prof. Mario Talenti dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 23 aprile 1970 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Perugia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 606 del 15 aprile 1954.

Con decreto n. 1121 del 10 ottobre 1970 il dott. Ferruccio Righi, domiciliato a Gualdo Tadino, provincia di Perugia, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, denominata «Rocchetta», che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Gualdo Tadino (Perugia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ACIS n. 677 del 15 aprile 1958.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato, disegno, colori e carattere simili a quelle del citato decreto ACIS, avranno le dimensioni di cm. 16,5 x cm. 11,3 e saranno anch'esse suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportate le stesse diciture sulle proprietà clinico-farmacologiche e terapeutiche che figurano sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il predetto decreto ACIS n. 677.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà «Acqua Oligominerale» «Naturale» «Imbottigliata come sgorga dalla Sorgente» «Rocchetta» «Sorgente di Gualdo Tadino Perugia (Italia)» «Diuretica - Antiurica». In fondo gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso, saranno riportati i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 7 marzo 1970 dal prof. Mario Talenti dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 23 aprile 1970 dal prof. Alessandro Seppilli, *direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Perugia.*

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 677 del 15 aprile 1958.

(10168)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1969 al 31 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2156/69, n. 2389/69, n. 2573/69 e n. 87/70, ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg. di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)			
		dal 1°-11-69 al 30-11-69	dal 1°-12-69 al 31-12-69	dal 1°-1-70 al 16-1-70	dal 17-1-70 al 31-1-70
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	D. altri zuccheri e sciroppi:				
	I. sciroppo di saccarosio . .	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio . .	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	IV. non nominati:				
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	b. sciroppi	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	F. zuccheri e melassi, caramellati:				
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	C. altri:				
	I. zuccheri . . .	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412
	II. sciroppi	0,1381	0,1433	0,1475	0,1412

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 10 del Regolamento C.E.E. n. 839/68, modificato dal Regolamento C.E.E. n. 447/69.

(8494)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 luglio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 741/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6,50
	04	II. secco o affumicato	7,50
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. proscutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti . . .	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri (*b*)	5,00
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinati al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (*b*) (*c*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie (*b*):	
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi di ogni specie (*b*)	10,00
	41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapole, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.

Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(*b*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 783/70 (*Gazzetta Ufficiale* C.E.E. n. 96/L del 30 aprile 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo XIV/1970/341 Dog/419 del 25 giugno 1970, prot. n. 6268/29/XIV.

(*c*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(9149)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 luglio 1970 al 23 luglio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1301/70, n. 1316/70, numero 1344/70 e n. 1403/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	42,00
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	37,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	46,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	38,00
	- gli altri paesi terzi	41,30
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,25
	- gli altri paesi terzi	31,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A (segue)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 **B**	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	91,00
	- la zona IV b) (3)	93,80
	- gli altri paesi terzi	83,50
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazione verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9828)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 giugno 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 569/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
		A. uova in guscio, fresche o conservate:	
		I. uova di volatili da cortile:	
	01	a. uova da cova (*a*)	0,0100 (per unità)
	02-03 05-07	b. altre	0,1305
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
		I. atti ad usi alimentari:	
		a. uova sgusciate:	
	15	1. essiccate	0,5533
	18	2. altre, per le esportazioni a destinazione di:	
		- Paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano est e il 180° meridiano, ad esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'U.R.S.S.	0,2300
		- altri Paesi terzi	0,1514
		b. giallo d'uova:	
	22	1. liquido .	0,2662
	25	2. congelato	0,2845
	28	3. essiccato	0,5612

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(9150)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissioni 1963 e 1964; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1964, 3ª, 4ª e 5ª emissione; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale » 1ª emissione; 6 % serie speciale « Export-B »; 7% serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 16 novembre 1970, alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

A) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 152 titoli di » 500.000
» 684 titoli di » 1.000.000

in totale n. 916 titoli per il complessivo valore nominale di L. 764.000.000, così ripartiti:

1) Emissione 1963:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 152 titoli di » 500.000
» 560 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 640.000.000;

2) emissione 1964:
n. 124 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 124.000.000;

B) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Export »*:

1) *Ammortizzabili in* 5 *anni*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 2.630 titoli di L. 500.000
» 6.365 titoli di » 1.000.000

in totale n. 8.995 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.680.000.000, così ripartiti:

a) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1971:
n. 336 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 336.000.000;

b) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972:
n. 211 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 211.000.000;

c) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972 - 2ª tranche:
n. 528 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 528.000.000;

d) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973:
n. 40 titoli di L. 500.000
» 80 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

e) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973 - 2ª tranche:
n. 80 titoli di L. 500.000
» 160 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.000.000;

f) con la dicitura 1° gennaio 1969-1° gennaio 1974:
n. 760 titoli di L. 500.000
» 1.500 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.880.000.000;

g) con la dicitura 1° gennaio 1970-1° gennaio 1975:
n. 1.750 titoli di L. 500.000
» 3.550 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.425.000.000;

2) *Ammortizzabili in 20 anni, suddivise in 8 tranches, rimborsabili entro il 1° gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 50.000
» 131 titoli di » 500.000
» 341 titoli di » 1.000.000

in totale n. 509 titoli per il complessivo valore nominale di L. 408.350.000, così ripartiti:

a) con la dicitura 1° gennaio 1965-1° gennaio 1989:
n. 100 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 100.000.000;

b) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1989:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

c) con la dicitura 1° luglio 1966-1° gennaio 1989:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

d) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1989:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

e) con la dicitura 1° luglio 1967-1° gennaio 1989:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

f) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1989:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

g) con la dicitura 1° luglio 1968-1° gennaio 1989:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

h) con la dicitura 1° gennaio 1969-1° gennaio 1989:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

C) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Opere straordinarie del Mezzogiorno* »:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 264 titoli di L. 50.000
» 341 titoli di » 500.000
» 1.173 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.778 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.356.700.000, così ripartiti:

1) emissione 1964:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 313.500.000;

2) 3ª emissione:
n. 522 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 522.000.000;

3) 4ª emissione:
n. 141 titoli di L. 50.000
» 248 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 255.050.000;

4) 5ª emissione:
n. 53 titoli di L. 50.000
» 221 titoli di » 500.000
» 153 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 266.150.000.

D) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Sviluppo industriale* » - 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 21 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 70 titoli di » 1.000.000

in totale n. 113 titoli per il complessivo valore nominale di L. 82.050.000.

E) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Export-B* »:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000

in totale n. 264 titoli per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

F) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie ordinaria quindicennale*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 100 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 100.000
» 172 titoli di » 500.000
» 414 titoli di » 1.000.000

in totale n. 886 titoli per il complessivo valore nominale di L. 525.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il presidente: ODORIZZI

(10500)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Nando Aquilone è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti);

2) il sig. Matteo Cristinziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia);

3) il dott. Giovanni Fittipaldi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza);

4) il sig. Antonio Allegretti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi Montagna (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Governatore: CARLI

(9892)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cinque posti di vice agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visti il decreto ministeriale 16 novembre 1967 registrato alla Corte dei conti, il 19 dicembre 1967, registro n. 138, foglio n. 336 e il decreto ministeriale 19 agosto 1968 registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1969, registro n. 2, foglio n. 341 coi quali, in attuazione rispettivamente del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 56 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono stati emanati due bandi di concorso riservato, entrambi a cinque posti, nella qualifica iniziale (vice agente in prova) del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito di cui all'art. 24 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 e all'annessa tabella 25;

Considerato che entrambi i suddetti concorsi sono andati deserti;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo di cui sopra in relazione alla accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di perito agrario rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso allo impiego

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata irricevibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare di appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data ed il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni;

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile è determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso

qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*-bis) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito. il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica..

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati od equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva dei posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui al primo comma dell'art. 3, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti igorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati da detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice agente in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1970
Registro n. 49 Difesa, foglio n. 68

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

(Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400)

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Div. 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di vice agente in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . .;

di possedere il seguente titolo (4) . . . . . . con specializzazione (5) . . . . . rilasciato da (6) . . . .

nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) .,

di risiedere in (10) .

., lì .

Firma (11)

. . . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali situazioni indicate nello allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile» si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . ., non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

«di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo)» o « della categoria . . (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)»;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

«di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . al . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di della carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . prima o seconda o terza . . per gli impiegati non di ruolo)».

«e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a (indicare la causa).

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordumuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 3
(rif. art. 8 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di temi su problemi e questioni d'indole generale riflettenti gli argomenti sottoindicati (con speciale riguardo alla conduzione di aziende agricolo-zootecniche):

Agronomia ed agricoltura:

climatologia agraria: importanza dei fattori climatico-ambientali in agricoltura;

terreno agrario: natura dei terreni agrari; composizione ed analisi;

miglioramenti fondiari: bonifiche, dissodamenti, disboscamenti, prosciugamenti, irrigazioni;

concimazioni: organiche e minerali. Cenni sulla composizione chimica dei fertilizzanti e loro impiego in rapporto alla natura del terreno cui sono destinati ed alle varie coltivazioni;

meccanica agraria: impiego delle macchine in agricoltura. Motorizzazione agraria e legislazione relativa;

topografia e costruzioni rurali: rilievo planimetrico del terreno, calcolo delle superfici. Progettazione di piccole costruzioni rurali.

Zootecnia generale e speciale:

concetto di « genere », « specie », « varietà », « razza », in zoologia;

gli animali domestici: loro importanza in agricoltura e loro utilizzazione;

nozioni di genetica: cenni sulle leggi di Mendel;

metodi di riproduzione: selezione, incrocio, meticciamento, ibridazione;

alimentazione del bestiame: nozioni elementari sui componenti degli alimenti;

principali alimenti naturali e succedanei derivanti da industrie molitorie, estrattive, ecc.

PROVA ORALE

Il candidato sarà interrogato sugli argomenti già indicati per le prove scritte.

Potrà eventualmente costituire oggetto di discussione anche quanto egli ha esposto nei suoi elaborati.

La prova verterà, inoltre, anche sui seguenti argomenti:

Agricoltura:

classificazione botanica delle piante spontanee e coltivate;

cereali e leguminose da seme;

coltivazioni da foraggio;

foraggi freschi e conservati;

metodi di conservazioni dei foraggi: fienagione, insilamento disidratazione, ecc.

Ippologia e ippotecnia:

principali razze equine, loro attitudini e loro caratteristiche zoognostiche;

ibridi equini: loro produzione e loro impiego;

nozioni sulla determinazione dell'età degli equini;

cenni di igiene zootecnica: igiene dei ricoveri, dell'alimentazione, del lavoro.

Legislazione rurale:

enti di riforma e di sviluppo fondiario e legislazione relativa;

leggi sulla caccia e sulla pesca.

Previdenza ed assistenza ai lavoratori:

prevenzione infortuni: disposizioni legislative e loro applicazioni pratiche.

Diritto pubblico e privato e contabilità generale dello Stato:

Nozioni riguardanti i seguenti argomenti:

formazione e pubblicazione delle leggi;

uso, usufrutto, servitù prediali;

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, limitatamente alla parte riguardante i contratti, la responsabilità ed i beni patrimoniali e demaniali;

stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 9 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30 e 31 possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendono far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è inscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonche l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della

concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi.)

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordumuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

(*) Intendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 5
(rif. art. 11 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) e D):

1) estratto non è ammesso il certificato dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-

diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione, del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta, prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti appartenenti alle stesse categorie che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che sianó morti ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che

diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*) n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

(9863)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di elettricista di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esami a cinque posti di elettricista di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di elettricista di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Regoli dott. Domenico, vice rettore in convitti del Ministero della pubblica istruzione;

Cantone dott. Alfredo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Adorno dott. Aurelio, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Ricevuto dott. Damiano, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membri aggiunti:

Picone ing. Eugenio, preside dell'Istituto Duca d'Aosta di Roma, esperto in elettrotecnica;

Monaco ing. Vittorio, insegnante presso l'Istituto Duca d'Aosta di Roma, esperto in elettrotecnica.

La signorina Wanda Ventura, segretario nel ruolo dell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 3.200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 63, *foglio n.* 104

(10191)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a trenta posti di giardiniere di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro 81, foglio 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli a trenta posti di giardiniere di 3ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a trenta posti di giardiniere di 3ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Agresti dott. Vito, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Regoli dott. Domenico, vice rettore nei convitti;

Ricevuto dott. Damiano, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Adorno dott. Aurelio, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

La signorina Wanda Ventura, segretaria nel ruolo dell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 100.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 146

(10186)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad otto posti di falegname di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli ad otto posti di falegname di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad otto posti di falegname di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Agresti dott. Vito, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Regoli dott. Domenico, rettore nei convitti;

Cantone dott. Alfredo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Adorno dott. Aurelio, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Il dott. Damiano Ricevuto, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 150

(10188)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di fabbro di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame ad un posto di fabbro di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di fabbro di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:
Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:
Migliore dott. Renato, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;
Bruschettini dott.ssa Maria Teresa nata Mancino, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;
Grillo arch. Aldo, direttore, ruolo architetti, della soprintendenza ai monumenti di Roma;
Gargano arch. Michele, direttore, ruolo architetti, della soprintendenza ai monumenti di Roma.

Membri aggiunti:
Valletta prof. Pietro, insegnante d'arte applicata (arte dei metalli) nell'Istituto d'arte di Roma;
Denza prof. Luciano, insegnante d'arte applicata (arte dei metalli) nell'Istituto d'arte di Roma.

Il rag. Ernesto Chiappini, 1° ragioniere nell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 1.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 158

(10190)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di marmista di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame a tre posti di marmista di 1 categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di marmista di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:
Agresti dott. Vito, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:
Regoli dott. Domenico, vice rettore nei convitti;
Piccione dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;
Ricevuto dott. Damiano, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;
Serangeli dott. Sante, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membro aggiunto:
Canu Luigi, esperto nella conservazione del marmo Roma.

La signorina Wanda Ventura, segretaria nel ruolo dei segretari dell'amministrazione alle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 149

(10189)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di idraulico di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli ad un posto di idraulico di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di idraulico di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:
Campoli dott. Felice Mario, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:
Capuano dott. Fortunato, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;
Bruschettini dott.ssa Maria Teresa nata Mancini, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;
Emanuele dott.ssa Clara, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;
Serangeli dott. Sante, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membro aggiunto:
Bilardo ing. Ugo, docente di idraulica nell'istituto di idraulica, Roma.

Il rag. Paolo Di Vincenzo, ragioniere superiore nell'amministrazione centrale e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 150.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 151

(10187)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di armaiolo di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame a due posti di armaiolo di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di armaiolo di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Gaudioso dott. Eraldo, direttore, ruolo storici dell'arte, dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

Ricevuto dott. Damiano, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Capuano dott. Fortunato, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

D'Amore dottoressa Maria Concetta nata Giuliani, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membro aggiunto:

Terenzi dott. Marcello, perito d'armi, consegnatario armaiolo del museo di Castel Sant'Angelo, Roma.

La dottoressa Anna Maria Montrone nata Mancino, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 250.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 148

(10193)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a tredici posti di muratore di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame a tredici posti di muratore di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame a tredici posti di muratore di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Rossi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Emanuele dottoressa Clara, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Cametti dottoressa Marilisa nata Cordone, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Bruschettini dottoressa Maria Teresa nata Mancino, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

D'Amore dottoressa Concetta nata Giuliani, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membri aggiunti:

Grillo arch. Aldo, direttore, ruolo architetti, della soprintendenza ai monumenti di Roma;

Gargano arch. Michele, direttore, ruolo architetti, della soprintendenza ai monumenti di Roma.

Il sig. Chiappini Ernesto, 1º ragioniere nel ruolo della carriera del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 3.200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 63, *foglio n.* 105

(10194)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di armaiolo di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame ad un posto di armaiolo di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di armaiolo di 1ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Gaudioso dott. Eraldo, direttore nel ruolo degli storici dell'arte;

Ricevuto dott. Damiano, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Capuano dott. Fortunato, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

D'Amore dott.ssa Maria Concetta nata Giuliani, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membro aggiunto:

Terenzi dott. Marcello, perito d'armi conservatore della armeria del museo di Castel S. Angelo, Roma.

La dott.ssa Anna Maria Montrone nata Mancino, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 250.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 157

(10192)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ottantotto posti nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Nel supplemento n. 10 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'11 aprile 1969, a ottantotto posti nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, riservato al personale degli istituti stessi.

(10086)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a sedici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 10, del mese di ottobre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 14 ottobre 1970, il decreto ministeriale 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970, registro n. 38 Finanze, foglio n. 98, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1969.

(10251)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentotrentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentotrentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 31 marzo 1970 avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1970, alle ore otto.

(10250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2544, prot. n. 3655, in data 20 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, prot. n. 1382, in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2545, prot. n. 3710, in data 21 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica del 1° capoluogo del comune di Grizzana, a seguito della rinuncia del dott. Bovina Giancarlo, è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Considerato che il dott. Neri Norveo, il dott. Bertacchini Mentore e il dott. Puzzo Giovanni, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Considerato che il dott. Feriozzi Olindo nominato con delibera n. 191 in data 29 luglio 1970 ha successivamente rassegnato le dimissioni, come risulta dal foglio 14 settembre 1970, n. 3409, del sindaco di Grizzana;

Visto che il dott. Ceraolo Antonino Salvatore ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del 1° capoluogo del comune di Grizzana, è assegnata al dott. Ceraolo Antonino Salvatore.

Bologna, addì 15 settembre 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(10136)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.